



# CITTA' DI TRECALE

PROVINCIA DI NOVARA

Prot. 9480/III/8

AC/mq

Trecale, 13/03/2020

Ai dipendenti

E p.c. Al Segretario Generale  
Alla Giunta Comunale  
Ai Consiglieri Comunali

SEDE

**OGGETTO:** Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

**Letto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visti:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Esaminata** la direttiva n. 1 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Funzione Pubblica recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020, ed in particolare il punto 3 che stabilisce: "Fermo restando le misure adottate in base al decreto – legge n. 6 del 2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, le amministrazioni in indirizzo, nell'esercizio dei poteri datoriali, privilegiano modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro";

**Richiamata** la direttiva n. 2 del 12.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione, nella quale, al fine di contemperare l'interesse della salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, si considera il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche, e per le attività che per loro natura non possono essere oggetto di lavoro agile o per le quali risulta indispensabile la presenza fisica adottano

strumenti alternativi per limitare la presenza negli uffici, quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché le ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

**Visto** l'art. 18 del D.L. n. 9 del 2/03/2020 "Misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico";

**Visto** il DPCM 11 marzo 2020 che decreta all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) ulteriori provvedimenti restrittivi e richiamati il punto 6), che recita: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

**Considerato** che l'ente intende agevolare, il più possibile, l'uso dello smart working, compatibilmente con la struttura informatica attualmente in essere all'ente, tenuto conto dell'infungibilità di alcune professionalità per garantire la funzionalità minima della macchina amministrativa;

**Considerato** necessario dettare disposizioni urgenti per proseguire le attività dell'Ente mediante l'accesso alla modalità agile, in via prioritaria per le categorie di dipendenti individuate dalle Direttive 1/2020 e 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunque per tutti i dipendenti interessati, nel limite sostenibile per il buon andamento, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;

**Considerato** di dover individuare le "attività indifferibili" che, per tipologia, per caratteristiche e per modalità di svolgimento, non possono essere ammesse al lavoro agile;

**Richiamato** il DPCM dell'8/03/2020 art. 1 comma H che prevede la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia "OMISSIS... nonché le attività formative svolte da altri enti pubblici anche territoriali e locali (...)";

**Visto** che le educatrici addette all'handicap, in servizio presso le scuole elementari del Comune, rientrano nella casistica del D.L. n. 9 del 2/03/2020 art. 19 comma 3 che così recita:"fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 23/02/2020, n. 6, costituiscono servizio prestati a tutti gli effetti di legge;

**Considerato** che per quanto riguarda le ferie dei dipendenti si fa riferimento all'art 2 comma 1, lettera s) del D.P.C.M. 8/03/2020 (Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID -19) che così recita: "qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie", nonché al punto 2 della Direttiva 2/2020 della Funzione Pubblica sopra richiamato che incentiva "la fruizione degli istituti di congedo, banca ore o istituti analoghi", pertanto verranno concessi i congedi ordinari a tutti coloro che ne faranno richiesta, mentre i dipendenti che hanno ancora a loro disposizione un numero consistente di ferie arretrate dell'anno 2019 sono prioritariamente tenuti al loro smaltimento; così come sono prioritariamente tenuti altresì a smaltire la banca ore, i dipendenti che hanno un monte ore elevato;

**Valutato** che le attività indifferibili da rendere in presenza, per le quali verrà prevista la turnazione, pur mettendo in atto anche per queste attività, ove possibile, il lavoro agile, sono le seguenti:

Segretario Generale;

Anagrafe – Stato Civile – Protocollo – Messi – Cimitero – Segreteria;

Elettorale – URP – Personale;

Ragioneria – Tributi;

Urbanistica – Ecologia;

Servizi Sociali;

Servizi Tecnologici (operai);

**Preso atto** che, qualora i singoli dipendenti avessero esigenze di tipo familiare (es. assistenza minori, disabili) saranno valutate caso per caso le necessità e, ove possibile, accolte;

**Considerato** che il datore di lavoro può unilateralmente imporre le ferie ai dipendenti, tenendo conto delle esigenze dell'ente, così come previsto anche dall'art. 2109 del Codice Civile, che regola il periodo di riposo nelle imprese;

**Considerato** altresì che si raccomanda, durante il periodo di efficacia del DPCM del 8/03/2020, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) che riguarda appunto lo smart working;

**Vista** la Sentenza di Cassazione Civile n. 21918/2014, secondo cui, fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, ai sensi dell'art. 2109 c.c., l'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale;

**Preso atto** che è necessario comunicare al lavoratore per iscritto l'eventuale periodo di ferie da fruire;

**Dato atto** che le presenti disposizioni non riguardano i servizi per le emergenze ed i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, nei quali è compreso il Comando di Polizia Locale;

Tutto ciò premesso

IL SINDACO

DISPONE

a fronte della grave situazione sanitaria derivante dal Covid-19 e in attesa di ulteriori indicazioni o provvedimenti normativi, di dare mandato alle P.O. e al Segretario Generale di procedere come più sopra concordato rispetto ai singoli servizi e con gli operatori interessati.

Di inviare la suddetta direttiva alle OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio per condividerne i contenuti.

IL SINDACO

Federico Binatti

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993*